



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"I BAMBINI DELLE FATE ONLUS"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"I BAMBINI DELLE FATE ETS"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000, l'associazione denominata "**I BAMBINI DELLE FATE**".

Una volta iscritta alla relativa anagrafe, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'organizzazione ha sede in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima 20.

*A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'associazione con sede in Castelfranco Veneto (TV), Piazza Serenissima 20 assume la denominazione "**I BAMBINI DELLE FATE ETS**", di seguito detta ETS o ente del Terzo settore, in sostituzione della denominazione "**I BAMBINI DELLE FATE ONLUS**".*

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tutto quanto previsto nel presente statuto relativamente all'ente del Terzo settore e tutti i rinvii al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, riportati in corsivo, diventano efficaci a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conseguentemente, le parti del presente statuto, riportate non in corsivo, che disciplinano il funzionamento dell'ente del terzo settore individuato come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) non avranno più efficacia dallo stesso termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione "**I BAMBINI DELLE FATE**" è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 383/2000, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

*L'ente del Terzo settore "**I BAMBINI DELLE FATE ETS**" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'ente del Terzo settore; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'ente del Terzo settore stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, o con la

presenza di almeno la metà degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, o con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE FINALITA' DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 6

(Carattere dell'associazione)

(Carattere dell'ente del Terzo settore)

L'associazione "**I BAMBINI DELLE FATE**":

- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 8 e quelle ad esse direttamente connesse;
- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre aggregazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Impiega gli utili e gli avanzi

Inoltre l'associazione si prefigge di offrire sostegno e collaborazione in modo programmato collaborando con gruppi od associazioni aventi finalità affini ed eventualmente con le istituzioni stesse.

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

L'ente del Terzo settore "**I BAMBINI DELLE FATE ETS**":

- è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 8 e quelle secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Inoltre, l'ente del Terzo settore si prefigge di offrire sostegno e collaborazione in modo programmato collaborando con gruppi od associazioni aventi finalità affini ed eventualmente con le istituzioni stesse.

L'ente del Terzo settore ha il divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 7

(Durata dell'associazione)

(Durata dell'ente del Terzo settore)

La durata dell'associazione è illimitata.

La durata dell'ente del Terzo settore è illimitata.

ART. 8

(Scopi dell'associazione)

(Scopi dell'ente del Terzo settore)

"I BAMBINI DELLE FATE" è un'associazione senza fini di lucro.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità lucrative. La propria identità è riferita a valori di solidarietà sociale e di condivisione umana.

"I BAMBINI DELLE FATE" opera in favore di persone disabili, collaborando con le loro famiglie e con tutte le istituzioni preposte alla "presa in carico" sociale e sanitaria, attuando tutte quelle iniziative utili all'inserimento e l'integrazione sociale dei suoi associati di riferimento, sostenendo, coordinando, promuovendo ed attuando iniziative ed attività atte a migliorare la qualità della vita ed a combattere ogni forma d'emarginazione.

In particolare si vuole promuovere azioni di educazione e prevenzione volte all'inserimento e all'integrazione sociale della persona.

"I BAMBINI DELLE FATE" è un ente del Terzo settore senza fini di lucro.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità lucrative. La propria identità è riferita a valori di solidarietà sociale e di condivisione umana.

Per il raggiungimento delle finalità predette e indicate nel precedente articolo 6, l'ente del Terzo settore eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che offrono opportunità di crescita, inclusione e sviluppo di abilità di gioco, abilità sociali, regolazione emotiva, autonomia, consapevolezza della diagnosi per persone autistiche e/o disabili, soprattutto minori, attraverso ad esempio laboratori creativi, musicali, teatrali e artistici, attività sportive, psicomotricità, cucina, assistenza nello studio, sviluppo di capacità per la gestione del quotidiano, realizzazione di case famiglia sotto la guida di educatori e tutor specializzati, campi estivi;*
- b) *interventi e prestazioni sanitarie. Nello specifico, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che offrono a livello ambulatoriale e/o residenziale prestazioni di tipo psicoeducativo, sanitario, riabilitativo, di mantenimento, di supporto socio-assistenziale e percorsi terapeutici abilitativi (come la terapia ABA, Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, logopedia) a persone autistiche e/o disabili, soprattutto minori;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. Nello specifico, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che offrono a livello ambulatoriale e/o residenziale prestazioni di tipo psicoeducativo, sanitario, riabilitativo, di mantenimento, di supporto socio-assistenziale e percorsi terapeutici abilitativi e di psicoterapia a persone autistiche e/o disabili, soprattutto minori, e alle loro famiglie;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che offrono formazione, informazione e sensibilizzazione dedicata ai professionisti e alle famiglie delle persone autistiche e/o disabili e alla comunità in generale attraverso ad esempio corsi di formazione, convegni, eventi;*
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che realizzano ricerche scientifiche finalizzate al miglioramento della vita delle persone autistiche e/o disabili, soprattutto minori, e delle loro famiglie;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che realizzano eventi, attività ludiche o formative, momenti di incontro con le scuole dedicati alle persone autistiche e/o disabili, alle loro famiglie e alla comunità in generale;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che creano strutture recettive inclusive nelle quali lavorano persone autistiche e/o disabili;*

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che offrono direttamente lavoro (ad esempio ristoranti inclusivi) alle persone autistiche e/o disabili, oppure che offrono accompagnamento, formazione e orientamento al lavoro alle persone autistiche e/o disabili, formazione e supporto alle aziende per l'inserimento lavorativo delle persone autistiche e/o disabili;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Nello specifico l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che realizzano progetti a favore di persone autistiche e/o disabili;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nello specifico, l'ente del Terzo organizza banche del tempo sociali per creare occasioni di inclusione per ragazzi con autismo e disabilità e offre agli studenti delle scuole l'esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata. Inoltre, a titolo esemplificativo, l'ente del Terzo eroga contributi in denaro ad altri enti no profit che attraverso le loro attività di sensibilizzazione e di formazione promuovono e tutelano i diritti umani, civili, sociali e di pari opportunità delle persone autistiche e/o disabili.

"I BAMBINI DELLE FATE" opera in favore di persone disabili, collaborando con le loro famiglie e con tutte le istituzioni preposte alla "presa in carico" sociale e sanitaria, attuando tutte quelle iniziative utili all'inserimento e l'integrazione sociale dei suoi associati di riferimento, sostenendo, coordinando, promuovendo ed attuando iniziative ed attività atte a migliorare la qualità della vita ed a combattere ogni forma d'emarginazione.

In particolare, si vuole promuovere azioni di educazione e prevenzione volte all'inserimento e all'integrazione sociale della persona.

L'ente del Terzo settore può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'ente del Terzo settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto ed in particolare in quello della provincia di Treviso. L'ente del Terzo settore opera nel territorio nazionale e internazionale.

TITOLO III

GLI ADERENTI I SOCI

ART. 10 (Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, se prevista.

Sono soci dell'ente del Terzo settore coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'ente del Terzo settore, che condividono le finalità dell'ente del Terzo settore e sono mossi da spirito di solidarietà.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

I soggetti che intendono far parte dell'ente del Terzo settore devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda dei soggetti che intendono far parte dell'ente del Terzo settore, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

ART.11 (Diritti)

Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previo consenso del Consiglio Direttivo, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento dell'associazione e compatibilmente con le risorse economiche della medesima.

Gli aderenti hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi.

Ciascuno ha diritto ad un voto.

Gli aderenti non hanno diritto a nessun compenso per l'opera prestata, ma solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate allo stesso modo di come previsto al secondo capoverso del presente articolo.

E' garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione fissa i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione degli aderenti.

I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'ente del Terzo settore e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'ente del Terzo settore.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

In caso di soci minorenni il voto deve essere esercitato dai soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi.

È garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'ente del Terzo settore fissa i criteri e le modalità di ammissione ed esclusione dei soci.

ART. 12

(Doveri)

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, rispetto, rigore morale. Ogni aderente infatti, deve essere consapevole di far parte di un'associazione che pone in primo piano sempre, comunque e senza pregiudizi, la persona, la sua dignità, il suo bisogno, la sua cultura, il suo essere nel territorio. Questo deve essere il criterio ispiratore del gruppo nello svolgere il servizio agli altri. Ogni aderente, inoltre, deve essere consapevole di appartenere ad una associazione che opera in regime di massima trasparenza e tale deve essere l'immagine all'esterno della stessa.

I soci dell'ente del Terzo settore devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'ente del Terzo settore è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, rispetto, rigore morale. Ogni socio, infatti, deve essere consapevole di far parte di un ente del Terzo settore che pone in primo piano sempre, comunque e senza pregiudizi, la persona, la sua dignità, il suo bisogno, la sua cultura, il suo essere nel territorio. Questo deve essere il criterio ispiratore del gruppo nello svolgere il servizio agli altri. Ogni socio, inoltre, deve essere consapevole di appartenere ad un ente del Terzo settore che opera in regime di massima trasparenza e tale deve essere l'immagine all'esterno della stessa.

ART. 13

(Esclusione e recesso)

L'aderente può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'aderente ha possibilità di appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'ente del Terzo settore mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio dell'ente del Terzo settore che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'ente del Terzo settore.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con delibera motivata per morosità, mancato rispetto dei doveri e delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale di tre arbitri dei quali i primi due, nominati da ciascuna delle parti in causa, e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato direttamente dalla Camera Arbitrale di Treviso.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 14

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla legge e compatibilmente con quanto stabilito dal regolamento e con le risorse economiche dell'associazione.

Sono organi dell'ente del Terzo settore: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e l'Organo di controllo laddove questo ultimo sia richiesto per legge. Tutte le cariche sono gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla legge e compatibilmente con quanto stabilito dal regolamento e con le risorse economiche dell'ente del Terzo settore.

L'ente del Terzo settore deve tenere i seguenti libri:

- *libro dei soci;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.*

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza specificando le modalità di presa in visione. Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di controllo stesso.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 15

(Composizione)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'Assemblea è l'organo sovrano.

Possono partecipare all'Assemblea dell'ente del Terzo settore con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ente del Terzo settore.

ART. 16

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli aderenti. L'Assemblea si deve riunire comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei soci. L'Assemblea si deve riunire comunque almeno una volta all'anno in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'ente del Terzo settore, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;*
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;*
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*

f) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea straordinaria:

- a) *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- b) *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente del Terzo settore;*
- c) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al seguente art. 32.

ART. 17

(Validità dell'Assemblea)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, deliberare la fusione, la scissione o la trasformazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'ente del Terzo settore occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- *sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;*
- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

ART. 18

(Votazione)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi salvo quelli aventi ad oggetto decisioni riguardanti persone o loro qualità.

Le delibere di scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, la fusione, la scissione o la trasformazione e per lo scioglimento dell'ente del Terzo settore.

I voti sono palesi salvo quelli aventi ad oggetto decisioni riguardanti persone o loro qualità.

Le delibere di scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci dell'ente del Terzo settore.

ART. 19

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultarne il verbale e di estrarne copia.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'ente del Terzo settore.

Ogni socio dell'ente del Terzo settore ha diritto di consultarne il verbale e di estrarne copia.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 20

(Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui, per morte, recesso od esclusione, vengano meno alcuni consiglieri, il Consiglio li surroga con i primi dei non eletti. Il mandato dei consiglieri così individuati scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri.

Qualora venga meno più della metà dei consiglieri deve essere urgentemente convocata l'Assemblea per eleggere il nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui, per morte, recesso od esclusione, vengano meno alcuni consiglieri, il Consiglio li surroga con i primi dei non eletti. Il mandato dei consiglieri così individuati scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri.

Qualora venga meno più della metà dei consiglieri deve essere urgentemente convocata l'Assemblea per eleggere il nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- *il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;*

- *sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;*
- *sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.*

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART. 21

(Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Presidente dell'ente del Terzo settore è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

ART. 22

(Durata e funzioni)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con il voto favorevole superiore al 50% (cinquanta per cento) degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un consigliere che funge da Segretario e depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con il voto favorevole superiore al 50% (cinquanta per cento) dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'ente del Terzo settore ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un consigliere che funge da Segretario e depositato presso la sede dell'ente del Terzo settore e consultabile da tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- *deliberare circa l'ammissione dei soci e, nel caso, motivarne il rigetto;*
- *predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117;*
- *stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'ente del Terzo settore;*
- *compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'ente del Terzo settore che non siano spettanti all'Assemblea.*

CAPITOLI III – IL PRESIDENTE

ART. 23

(Elezione)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 24
(Durata)

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con la maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) degli aderenti può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, con la maggioranza superiore al 50% (cinquanta per cento) dei soci può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 25
(Funzioni)

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Cura che tutti i verbali siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

Il Presidente rappresenta l'ente del Terzo settore e compie tutti gli atti che la impegnano.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Cura che tutti i verbali siano custoditi presso la sede dell'ente del Terzo settore, dove possono essere consultati dai soci.

CAPO IV – L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26
(Nomina, funzioni e rimborsi)

Laddove ciò sia richiesto per legge, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente del Terzo settore e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente del Terzo settore e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

Laddove ciò sia richiesto per legge, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 26

ART. 27

(Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

Le risorse economiche dell'ente del Terzo settore sono costituite da:

a) *contributi e quote associative;*

b) *donazioni e lasciti;*

c) *ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.*

ART. 27

ART. 28

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

I beni dell'ente del Terzo settore sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'ente del Terzo settore, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'ente del Terzo settore sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dai soci.

ART. 28

ART. 29

(Contributi)

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, eventualmente stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o dalle giuridiche estranee all'associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dai soci, o dalle persone fisiche o dalle persone giuridiche estranee all'ente del Terzo settore.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

ART. 29

ART. 30

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e ne rende debito riscontro in occasione della prima Assemblea.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Presidente. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'ente del Terzo settore e ne rende debito riscontro in occasione della prima Assemblea.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Presidente. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'ente del Terzo settore.

ART. 30

ART. 31

(Utili e avanzi)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'ente del Terzo settore non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente del Terzo settore ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 31

ART. 32

(Devoluzione dei beni)

Le delibere di scioglimento sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'associazione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualche causa, i beni costituenti il patrimonio dell'organizzazione, dopo la liquidazione, sono devoluti, con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli aderenti all'associazione, ad altre organizzazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo ai sensi della Legge 622/96 salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Le delibere di scioglimento sono assunte dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci dell'ente del Terzo settore.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo dell'ente del Terzo settore, a altre organizzazioni di volontariato o di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o ad altri Enti de Terzo settore con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 32

ART. 33

(Bilanci e conto consuntivo)

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno in corso.

Il bilancio dell'ente del Terzo settore è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno in corso.

ART. 33

ART. 34

(Formazione e contenuto del bilancio)

Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 34

ART. 35

(Approvazione del bilancio)

Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno a seguire cui si riferisce.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione almeno n. 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

I bilanci vengono trascritti sui verbali. Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili da ogni aderente.

Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno a seguire cui si riferisce.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'ente del Terzo settore almeno n. 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.

I bilanci vengono trascritti sui verbali. Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili da ogni socio.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il XX/XX per la definitiva approvazione.

ART. 35

ART. 36

(Revisore dei conti)

Il Revisore è 1 (uno) membro eletto dall'Assemblea. La carica di revisione è incompatibile con quella di Consigliere. Il bilancio è sottoposto al controllo del Revisore che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata al medesimo.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

Laddove ciò sia richiesto per legge, l'Assemblea nomina 1 (uno) Revisore iscritto nell'apposito registro. La carica di revisione è incompatibile con quella di Consigliere. Il bilancio è sottoposto al controllo del Revisore che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata al medesimo.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 36

ART. 37

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Le convenzioni tra l'ente del Terzo settore ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'ente del Terzo settore.

ART. 37

ART. 38

(Stipulazione delle convenzioni)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'ente del Terzo settore.

ART. 38

ART. 39

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI *DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI*

ART.39

ART. 40

(Dipendenti)

L'associazione può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 383/2000.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'ente del Terzo settore può assumere dei dipendenti.

I rapporti tra l'ente del Terzo settore ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'ente del Terzo settore.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 40

ART. 41

(Collaboratori di lavoro autonomo)

L'associazione può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 383/2000.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dai relativi contratti collettivi di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'ente del Terzo settore può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'ente del Terzo settore ed i collaboratori di lavoro autonomo o che forniscono prestazioni di altra natura sono disciplinati dalla legge e dai relativi contratti collettivi di lavoro.

I collaboratori di lavoro autonomo devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 42

(Volontari)

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 41

ART. 43

(Responsabilità dell'associazione)

(Responsabilità dell'ente del Terzo settore)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'ente del Terzo settore risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 42

ART. 44

(Assicurazioni dell'organizzazione)

(Assicurazioni dell'ente del Terzo settore)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

L'ente del Terzo settore può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente del Terzo settore stesso.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 43

ART. 45

L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

L'ente del Terzo settore disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44

ART. 46

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

